

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 28 del 4 Settembre 2014

1. START-UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI - Chiarimenti dal Ministero sulle modalità di conferma del possesso dei requisiti

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014**, affronta il tema degli adempimenti nei confronti del Registro delle imprese che le Start-Up innovative e gli Incubatori certificati sono chiamati ad adempiere nel corso dell'anno solare in relazione alla **conferma del possesso dei requisiti**.

Il riferimento è all'**art. 25, commi dal 12 al 15, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012**, nei quali vengono:

- 1) individuate le informazioni che devono essere fornite nella domanda di iscrizione alla Sezione speciale del Registro delle imprese (commi 12 e 13);
- 2) stabilite le informazioni che *"debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi"* (comma 14);
- 3) stabilite le modalità (*dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale*) e i termini (*entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio*) per attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 5 del medesimo articolo 25 (comma 15).

Si tratta di tre diversi adempimenti nei confronti del Registro delle imprese, di cui **due a cadenza semestrale** (comma 14) e **uno a cadenza annuale** (comma 15), la cui applicazione ha ingenerato non pochi dubbi interpretativi tra gli operatori del settore; dubbi che la circolare aiuta a superare, **identificando una procedura chiara e introducendo una semplificazione degli adempimenti**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Start-Up innovative e Incubatori certificati ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=493>

2. VERBALI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - Ammissibile la notifica tramite PEC

Stando alla normativa attuale, vige l'obbligo reciproco (non la facoltà) per la Pubblica Amministrazione e per le imprese e i professionisti di **comunicare attraverso l'utilizzo esclusivo della Posta Elettronica Certificata (PEC)**.

Naturalmente, la Pubblica Amministrazione ha l'onere di procedere ad una verifica preventiva dell'indirizzo PEC dell'impresa o del professionista attraverso la consultazione dell'INI-PEC.

Effettuata tale verifica, gli scambi di informazioni e di documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche dovrà avvenire **esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione della comunicazione**. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche dovranno adottare e comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

A stabilirlo è l'art. 5-bis del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), inserito dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 235/2010.

E' questo in sostanza il contenuto del **Parere del 28 agosto 2014, Prot. 149353**, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato ad una Camera di Commercio che chiedeva chiarimenti sull'ammissibilità della notificazione delle sanzioni amministrative alle imprese ed ai professionisti da parte delle camere di commercio, tramite posta elettronica certificata.

A completamento di quanto sopra, vogliamo ricordare che le modalità di attuazione di tale disposizione sono state adottate con il **D.P.C.M. del 22 luglio 2011**. All'art. 1 di tale decreto si afferma con estrema chiarezza che **"A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica"**.

Nel successivo articolo 3 si stabilisce, inoltre, che **"1. A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale.**

2. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale".

Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/PEC_per_sanzioni.pdf

Per un approfondimento sull'argomento della PEC si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - E-Government e E-Learning** - Posta elettronica certificata (PEC)

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=240>

3. OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI - Dettati i criteri e le modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori - Nuovo regolamento

E' stato pubblicato, sulla (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014, il **DECRETO 18 giugno 2014**, recante **"Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini"**.

Il presente decreto - **in vigore dal 29 agosto 2014** - disciplina le procedure e le modalità relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, le condizioni per la formazione dei capi panel, nonché le modalità di iscrizione ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini con l'eventuale annotazione del possesso dell'attestato di idoneità di capo panel.

Abrogato il precedente decreto del 28 febbraio 2012, n. 1334.

Alla Camera di Commercio di competenza il compito di ricevere le domande per l'iscrizione, di verificarne la regolarità entro 30 giorni dal ricevimento e di proporre i nominativi dei richiedenti idonei alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio che provvede alla loro iscrizione nell'elenco.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Albi** - Elenco nazionale dei tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini..

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=10>

Per visitare la sezione dedicata del Sito del Ministero delle Politiche Agricole clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/749>

4. L. n. 89/2014 - MODELLO F24 E PAGAMENTO IMPOSTE - Dal 1° ottobre solo pagamenti telematici

Secondo quanto stabilito dal **comma 2, dell'art. 11, della L. 23 giugno 2014, n. 89**, di conversione del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, a decorrere **dal 1° ottobre 2014**, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dovranno essere eseguiti:

a) **esclusivamente mediante i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, **nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;**

b) **esclusivamente mediante i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, **nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo**;

c) **esclusivamente mediante i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, **nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro**.

Dunque, a partire dal primo ottobre di quest'anno, i versamenti di **imposte**, di **contributi previdenziali** e di **premi assicurativi** di importo superiore ai **1.000,00 euro**, non potranno più essere effettuati presso gli sportelli bancari o postali, ma dovranno avvenire **obbligatoriamente per via telematica**.

Sarà possibile **presentare allo sportello** e pagare in contanti (o richiedendo all'operatore l'addebito sul proprio conto) **solo se l'importo complessivo dovuto sarà inferiore o uguale a 1.000 euro** e comunque nel caso non si effettui, neanche in modo parziale, una compensazione di tipo orizzontale.

In tutti gli altri casi il cittadino dovrà utilizzare **canali diversi** (quali: *home banking di banche e posta, servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate*), adoperandosi in proprio o appoggiandosi ad intermediari abilitati.

5. DURC - Dopo la Sentenza del TAR del Veneto arrivano i chiarimenti dell'INPS

A seguito della Sentenza del TAR del Veneto n. 486 dell'8 aprile scorso, l'INPS, con il **messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014**, rende noto le modalità operative che seguirà per il rilascio del DURC, attenendosi anche alla successiva pronuncia del Ministero del Lavoro.

Ricordiamo che il TAR Veneto ha ritenuto che l'art. 31, comma 8, del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, nel disciplinare il preavviso di accertamento negativo, già previsto, come ricordato, dal D.M. 24 ottobre 2007, abbia inteso generalizzare l'obbligo per gli Enti preposti al rilascio del DURC di attivazione del procedimento di regolarizzazione - tramite il preavviso di accertamento negativo - prima dell'emissione di tutte le tipologie di DURC. Il predetto Tribunale ha concluso definendo che la condizione di regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, **deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione**.

Sui profili fin qui delineati, l'INPS, con il citato messaggio, ricorda che si è pronunciato il Ministero del Lavoro che, appositamente interessato al riguardo, con **nota del 19 agosto 2014, Prot. 37/0014591/MA007.A001** della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, ha tuttavia chiarito che, **in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione**.

Dunque, l'INPS, tenuto conto della sentenza in esame, ha deciso di attenersi all'orientamento pronunciato dal Ministero del Lavoro, successivo alla sentenza, secondo cui, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 4 del D.L. 20 marzo 2014, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, in fase di definizione, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione.

Con il messaggio in questione l'INPS chiarisce inoltre che i DURC per verifica di autodichiarazione **continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell'interessato, è stata resa**.

Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l'eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l'emissione di un DURC di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell'attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.

Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del DURC, in presenza di certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, convertito dalla L. n. 94/2012. Per tale normativa si rimanda alla circolare n. 16 del 30 gennaio 2014.

[Per scaricare il testo del messaggio INPS clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%206756%20del%2002-09-2014.pdf>

6. CIRCOLI PRIVATI - Coesistenza nello stesso locale di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande agli associati e al pubblico indistinto

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **lettera-circolare del 18 luglio 2014, Prot. n. 0131684**, ha portato a conoscenza il contenuto di una **Nota del Ministero dell'Interno del 4 luglio 2014, n. 557/PAS/U/011625** con la quale ha chiarito il dubbio riguardante la possibilità di coesistenza nello stesso

locale di un circolo privato di un'attività di somministrazione riservata ai soli soci, nonché di una medesima attività al pubblico indistinto con diverso regime fiscale rispetto alla prima.

Su tale argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva già in precedenza ricordato che il titolare di un circolo privato, qualora intendesse svolgere anche un'attività commerciale di natura imprenditoriale, doveva soggiacere alle più stringenti disposizioni normative di settore che impongono, tra l'altro, anche l'obbligo del possesso dei requisiti professionali, oltre che di onorabilità e al contempo aveva precisato, che ai sensi della vigente disciplina commerciale, non esistono disposizioni che vietino la coesistenza delle due diverse attività, naturalmente con due regimi agevolativi e fiscali diversi.

Secondo il Ministero dell'interno i problemi nascono, invece, in relazione alla disciplina della **sorvegliabilità dei locali**, dalla quale si profila una **"manifesta incompatibilità" della coesistenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**, che si pretenderebbe di esercitare, a seconda degli avventori, a volte a titolo commerciale e a volte a titolo associativo.

Ai fini della sorvegliabilità, la normativa vigente (D.P.R. n. 235/2001 e D.M. n. 564/1992) disciplina, infatti, le caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati in termini assai diversi rispetto ai locali degli esercizi commerciali.

Per scaricare il testo della lettera-circolare si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo** - Ordinanze, Circolari, Risoluzioni e Pareri ministeriali.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=363>

7. Atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso - Esenti dall'imposta di bollo, di registro e da altre imposte

Anche dopo le modifiche apportate, all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011, dalla L. n. 89/2014, di conversione del D.L. n. 66/2014, è stata espressamente fatta salva l'applicabilità delle agevolazioni previste dall'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 e dall'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Pertanto, a partire dal 24 giugno 2014, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2014, n. 89, il regime di esenzione previsto dall'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 trova applicazione anche con riferimento agli **atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso**.

Gli atti di legittimazione che il Comune istante intende rogare in data successiva al 24 giugno 2014 potranno, quindi, beneficiare, ricorrendone i presupposti, del regime di esenzione previsto dall'articolo 2 della legge n. 692 del 1981.

E' questo quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 80/E del 29 agosto 2014**, in risposta ad un Interpello posto da un segretario comunale.

Ricordiamo che gli atti contemplati dal citato art. 2 della L. n. 689/1981 sono: *"Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332"*.

Per scaricare il testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/297yuu1>

8. BANCHE POPOLARI - Non ammesse alle agevolazioni previste per le cooperative - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

Le banche popolari non fruiscono - né hanno mai fruito - delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative.

E' quanto si legge nella **Risoluzione n. 81/E del 29 agosto 2014**, emanata in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica in merito all'applicabilità alle banche popolari delle agevolazioni fiscali, relative alle riserve indivisibili ed alla riserva legale, riconosciute alle società cooperative.

L'Agenzia arriva a tale conclusione attraverso una disamina delle norme in materia.

Infatti, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 prevede la non imponibilità delle somme destinate alle riserve indivisibili, *"a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento"*.

Tale agevolazione si applicava alle società cooperative disciplinate dai principi della mutualità quando negli statuti delle cooperative erano espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate dall'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (c.d. "legge Basevi").

Alle banche popolari, per espressa previsione dell'articolo 1 del D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 569, prima, e dell'articolo 29, comma 4, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), successivamente, non si applicavano le previsioni della citata "legge Basevi". Conseguentemente, come rilevato con la risoluzione n. 543 del 19 aprile 1979, alle banche popolari non si applicavano le agevolazioni sulle riserve indivisibili di cui al citato art. 12 legge n. 904/1977.

Con la riforma attuata dalla legge Finanziaria del 2005, il legislatore fiscale ha, inoltre, differenziato il trattamento impositivo delle società cooperative tenendo conto della distinzione operata dagli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile tra **cooperative a mutualità prevalente** e **cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente**.

Dunque, anche nel sistema post riforma, le banche popolari non possono fruire delle agevolazioni sulle riserve indivisibili non essendo società cooperative disciplinate dai principi della mutualità.

Per scaricare il testo della risoluzione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/297vbhn>

8. SOCIETA' COOPERATIVE - Verifica delle posizioni contributive - A disposizione il nuovo "Portale delle Cooperative"

Dal 1° settembre 2014 è attivo il "Portale delle Cooperative", un servizio interattivo per la consultazione on line e la verifica della posizione contributiva delle società cooperative.

In una prima fase l'accesso al portale è **riservato alle società cooperative che hanno ricevuto una lettera di accertamento per la regolarizzazione della propria posizione contributiva**.

Le cooperative che non sono state destinatarie di accertamento potranno, in ogni caso, accedere al portale per la sola consultazione.

Attualmente sono **disponibili i seguenti servizi**:

- consultazione posizione contributiva;
- visualizzazione dei pagamenti effettuati con mod. F24;
- visualizzazione accertamenti;
- richiesta di riesame degli accertamenti contributivi;
- dichiarazione parametri per calcolo tributi;
- richieste di autorizzazione alla compensazione contributiva.

Il portale verrà a breve integrato da ulteriori funzionalità allo scopo di fornire un servizio sempre più aggiornato e completo per diventare il canale istituzionale di informazione sul mondo delle cooperative.

Per accedere al portale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://cooperative.mise.gov.it/cooperative/>

10. INAIL - Pubblicato il nuovo modello OT/24 per il 2015

Come ogni anno, L'INAIL ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, la nuova versione del **modello OT/24**, valido per il 2015.

Ricordiamo che il modello in questione è da utilizzare per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall'articolo 24 delle modalità per l'applicazione delle tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

La riduzione in questione spetta ai datori di lavoro che, nell'anno solare precedente, hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro, dopo i primi due anni di attività.

Tale domanda dovrà essere presentata – esclusivamente per via telematica - dal 1 gennaio al 28 febbraio 2015, con riguardo a interventi di miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori realizzati nel corso del 2014.

Per saperne di più e scaricare il nuovo modello clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/297yw5o>

11. INPS - Approvato il nuovo modello da utilizzare per la fruizione degli aiuti “de minimis” erogati dall’Istituto

Sulla materia degli aiuti di stato che non superano determinati limiti di importo e di durata, soggetti ad una disciplina comunitaria particolare, sono recentemente intervenuti due nuovi regolamenti, in sostituzione della precedente normativa: i **Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013**.

Tra gli elementi di novità introdotti vi sono:

- l’inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti cui è applicabile la disciplina sugli aiuti minori “*de minimis*” e

- l’introduzione del criterio di impresa unica, con la conseguenza che il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con riferimento all’insieme delle imprese tra le quali sussista una relazione.

Con la **circolare n. 102 del 3 settembre 2014**, l’INPS prende atto che i due regolamenti sono in vigore dal 1° gennaio 2014 e pertanto si è reso necessario **sostituire la modulistica relativa alle dichiarazioni “*de minimis*”** da utilizzare per la fruizione delle agevolazioni contributive erogate dall’Istituto in conformità al predetto regime comunitario.

La circolare indica poi le agevolazioni erogate dall’INPS per le quali si applicano i nuovi regolamenti circa il regime “*de minimis*”.

In tutti i casi è necessario utilizzare il **nuovo modello di dichiarazione** che viene riportato allegato alla circolare. Tale modello sarà richiesto dall’INPS alle imprese che abbiano già inviato l’istanza (anche anteriormente al 30 giugno 2014) e la stessa non sia ancora stata definita.

Le imprese avranno 15 giorni di tempo per rilasciare la dichiarazione ex articolo 47, D.P.R. n. 445/2000 secondo il nuovo modello, pena il rigetto dell’istanza.

Per gli incentivi per i quali sia stato adottato il provvedimento di concessione, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti.

Per scaricare il testo della nuova circolare e del modello allegato clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20102%20del%2003-09-2014.pdf>